

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 593 /2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Carla Maria Bianchini

Presidente

Dott.ssa Susanna Mantovani

Consigliere

Dott.ssa Fiorella Perna

Giudice A. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 149/2020, discussa all'udienza collegiale del 25.3.2021 e promossa

DA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████) rappresentato e difeso
dall'avv. SISTI LORENZO MARIA MICHELE ed elettivamente domiciliato in VIA
C. BATTISTI 8 MILANO , presso lo studio del difensore

APPELLANTE

CONTRO

██) rappresentata e difesa dall' avv. ██████████
██ ed elettivamente domiciliata in ██████████
██ , presso lo studio del difensore

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L' APPELLANTE: *In via principale*

*Accertare la sussistenza di un rapporto agenziale fra il signor ██████████ dal
settembre 2008 al 24 dicembre 2018, o nel diverso periodo accertato in corso di causa, per la
promozione di contratti di vendita per la Germania, Austria e Svizzera e con diritto di una
percentuale provvigionale pari al 10% per i motivi di cui sopra*

*Accertare e dichiarare che il rapporto è cessato per volontà della preponente o comunque il
recesso del rapporto per giusta causa a cura dell'agente*

██ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
dell'importo di € 12.663,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia e di equità, a titolo di
indennità sostitutiva del preavviso e comunque a titolo di risarcimento del danno, per i motivi di
cui sopra ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
dell'importo di € 39.833,98, o nella diversa somma ritenuta di giustizia e di equità, a titolo di



indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o - in subordine - condannare [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 2.177,37, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di residuo FIRR, di € 10.568,53, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra
Condannare [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, al procuratore antistatario
Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. Il tutto, oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo.

PER L'APPELLATA: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano , previa ogni opportuna declaratoria di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Rigettare l'appello siccome inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto ampiamente esposto in atti;

- per l'effetto, confermare la sentenza pronunciata in data 5 giugno 2020, n.149/2020, dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, G.U., dott.ssa Emanuela Fedele, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;

- in via istruttoria, nella denegata e remota ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie articolate da controparte nel proprio ricorso introduttivo, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capi.

Con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e cpa come per legge con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

MOTIVI IN FATTO

Con la decisione impugnata il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto la domanda introdotta da [REDACTED] contro [REDACTED] la quale era finalizzata all'accertamento dell'intercorso rapporto di agenzia inter partes, dal settembre 2008, e alla condanna della preponente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., nonché al pagamento del residuo Firr per un totale di €. 53.000,00.

Il primo giudice ha premesso che la domanda era stata introdotta sul presupposto dell'esistenza di un contratto di agenzia avente ad oggetto la commercializzazione di calzature in Germania, Svizzera e Austria, con riconoscimento di una provvigione pari al 10% del valore degli affari conclusi, da dividersi in ragione del 50% con l'agente [REDACTED]

Ciò premesso, il primo giudice ha rilevato l'assenza in atti di un contratto avente la forma scritta richiesta ad probationem dall'art. 1742 c.c. e, inoltre, che sebbene fosse ammessa la rilevanza, a fini probatori, dell'esecuzione volontaria del contratto, della sua ricognizione e della conferma dello stesso, nel caso di specie non vi era riscontro di ricognizione, mentre, all'uopo, non aveva rilievo probatorio la documentazione prodotta dal ricorrente, essenzialmente consistente nelle fatture formate dal ricorrente medesimo e negli estratti conto intestati all'agente [REDACTED]



Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 8.7.2020, ha spiegato appello [REDACTED] il quale ha lamentato l'erronea interpretazione dell'art. 1742 c.c.

sostenendo la non indispensabilità della forma scritta del contratto e la possibilità di provare altrimenti l'esistenza del rapporto, che, peraltro, nemmeno era stata contestata dalla convenuta, essendosi questa limitata a sostenere l'inesistenza di un unico atto recante le firme di entrambe le parti.

L'appellante ha ancora sostenuto che la prova dell'intercorso rapporto di agenzia risiedeva nella copiosa documentazione prodotta, che consisteva di fatture registrate dalla società, degli estratti conto contenenti gli elementi essenziali del contratto e che, anche se emessi a nome del [REDACTED] erano costantemente comunicati a mezzo mail anche al [REDACTED]

Ad ulteriore elemento di prova, secondo la prospettazione dell'appellante, assurgeva l'iscrizione del [REDACTED] all'Enasarco e l'assolvimento delle rate da parte dell'appellata.

Relativamente alle conseguenze economiche, l'appellante ha sostenuto che il rapporto era stato risolto verbalmente dalla preponente, che non aveva contestato né la circostanza, né il quantum domandato; inoltre, anche l'apporto di nuovi clienti non era stato fatto oggetto di contestazione e, posta l'inesistenza di clienti, precedentemente all'opera del [REDACTED] doveva ritenersi la sussistenza del vantaggio della preponente al momento della chiusura del rapporto, con conseguente diritto al riconoscimento dell'indennità meritocratica.

Nel giudizio così introdotto si è costituita l'appellata, la quale ha sostenuto la correttezza e conformità a diritto dell'impugnata sentenza.

Con provvedimento depositato in data 19.1.2021 la Corte ha disposto la trattazione del presente procedimento nella forma del c.d. rito cartolare, ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19.5.2020 n. 34, conv. in L. 77/2020, e successive modifiche, assegnando termine sino al 20.3.2021 per il deposito di note scritte.

Esaminate le note depositate dalle parti, in data 11.3.2021 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

MOTIVI IN DIRITTO

L'appello è parzialmente fondato.

Ai fini della delibazione del giudizio il collegio premette il convincimento secondo cui la prescrizione di forma di cui all'art. 1742 c.c. importi che sia la prova dell'esistenza del contratto a dover essere scritta e non già il contratto stesso, che, quand'anche stipulato verbalmente, sarebbe comunque valido ed efficace.

Osserva il collegio che la prescrizione della forma ha effetti solo sul piano processuale e, in particolare, nel caso in cui la forma sia richiesta ad probationem, la



conseguenza consiste nell'esclusione ed inammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni (Cass. 4167/96).

L'indicato convincimento del collegio trova riscontro nell'orientamento della S.C. che, da ultimo e proprio con la decisione citata dallo stesso primo giudice (n.32984/19), ha confermato l'indirizzo già manifestato con la sentenza n. 1824/2013, secondo cui *“la forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta ad probationem con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l'esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole”*.

Ciò posto, dalla disamina della documentazione a corredo del ricorso emergono, ad avviso del collegio, inequivoci elementi significanti sia l'esecuzione volontaria del contratto, sia la sua ricognizione, da parte dell'appellata.

Orbene, depone in tal senso la corrispondenza elettronica intercorsa inter partes e, in particolare, il costante invio mensile al [REDACTED] degli estratti conto intestati all'agente [REDACTED] accompagnato da indicazioni del seguente tenore: *“Vi allego estratto dall'1.4.15 al 30.6.15. Totale 47.110,00 diviso 2=23.555,00 a testa. Fatela pure di importo totale la fattura poi provvederò in due battute a saldare primo acconto e saldo. Grazie da parte della [REDACTED] per il lavoro svolto e che continuate a svolgere”* (mail del 3.7.2015 indirizzata a [REDACTED] e [REDACTED] ovvero, *“Vi allego estratto conto provvigioni al 31.12.2015. Tot. 32.368,00, diviso sono €. 16.184,00”* (mail dell'11.1.16 a [REDACTED] e [REDACTED] e così fino alla cessazione del rapporto.

Uguale pregio probatorio è da attribuirsi alla costante registrazione delle fatture emesse dal [REDACTED] le quali, pertanto, sono state pacificamente accettate - tant'è che risultano talvolta versate le ritenute- nonché al versamento all'Enasarco delle rate previdenziali relative alla posizione dell'appellante, come attesta l'estratto contributivo prodotto in atti, ovvero, ancora, ai bonifici di pagamento effettuati sull'iban dell'appellante.

In definitiva, dalla documentazione versata in atti emerge il raggiungimento della soglia probatoria utile e sufficiente a far ritenere la sussistenza del rapporto di agenzia e la sua esecuzione e ricognizione, con la conseguenza che devono essere, altresì, vagliate le istanze economiche spiegate in atti.



Dalla corrispondenza versata in atti dall'appellante, peraltro non contestata dall'appellata - che nemmeno subordinatamente ha preso posizione sulle cause del recesso dal contratto- si evince che l'intento della [REDACTED] di recedere dal contratto sia stato manifestato per facta concludentia, per effetto dell'omesso invio del campionario stagionale, e pertanto senza che sia mai stato comunicato all'agente il preavviso di legge, con la conseguenza che deve riconoscersi in capo al [REDACTED] il diritto ad ottenere l'indennità di mancato preavviso, in applicazione della norma di cui all'art. 2119 c.c., dettata per il rapporto di lavoro subordinato, ma applicabile in via analogica anche al rapporto di agenzia (per tutte, Cass. civ. n. 23455/2004).

Relativamente alla quantificazione, il collegio osserva l'inapplicabilità diretta dell'AEC per il constatato difetto di una convenzione contrattuale che vi faccia espresso rinvio, nondimeno, in tale circostanza, ben può avvalorarsi il criterio indicato dall'AEC medesimo, e, pertanto, l'indennità di preavviso corrisponde a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno precedente al recesso, quanti sono i mesi di preavviso dovuti (6 mesi), quindi ad €. 12.663,00, secondo l'incontestato conteggio dell'appellante.

Non è invece dovuta l'indennità meritocratica, prevista in via generale dall'art. 1751 cc, rubricato "Indennità in caso di cessazione del rapporto", il quale stabilisce che l'indennità è dovuta in caso di cessazione del rapporto di agenzia, se *"l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti"*, sempre che il pagamento sia equo, considerate le provvigioni che l'agente perde con la cessazione ed il beneficio che la preponente ricava dai clienti procurati dall'agente.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente, ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti.

Inoltre, secondo l'insegnamento della S.C.(cfr. Cass. n. 4708/2011 e Cass. n. 20047/2016) dette condizioni devono ricorrere in via cumulativa.

Orbene, al proposito l'appellante è venuto meno all'onere di indicazione di specifici e concreti affari procurati all'appellata dai quali sarebbe derivato l'incremento di fatturato, ma, soprattutto, non ha adeguatamente allegato la permanenza dei benefici in capo alla società.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello è fondato nei limiti che precedono.



Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14, in ragione del valore e della complessità della causa, in €. 3.500,00 per il primo grado ed in €. 3.200,00 per il presente grado, già compensate in ragione di 1/3, attesa la parziale soccombenza dell'appellante.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 149/20 del Tribunale di Busto Arsizio dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia dal settembre 2008 al dicembre 2018, cessato per volontà della preponente.

Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellato della somma di €.12.663,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Conferma le restanti statuizioni di merito.

Compensate le spese del doppio grado nella misura di 1/3, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei residui 2/3, che liquida complessivamente in €. 6.700, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.

Dichiara compensate le ulteriori spese.

Milano, 25.3.2021

IL GIUDICE A. REL.

IORELLA PERNA

LA PRESIDENTE

CARLA BIANCHINI

